

# Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione

Analisi della recente giurisprudenza e delle possibili conseguenze fiscali in capo alla società



**Francesca Codoni**

LL.M. in International Taxation,  
M.A. in Management  
Senior Advisor, Tax Partner AG, Zurigo



**Luca Aspesi**

Avvocato, Master of Law,  
Esperto fiscale dipl. fed.  
Advisor, Tax Partner AG, Zurigo

*Il presente articolo tratta il riacquisto di propri diritti di partecipazione da parte di una società di capitali alla luce della recente giurisprudenza in ambito fiscale, della corrente prassi delle Amministrazioni fiscali e dei possibili futuri sviluppi dovuti all'attuale incertezza giuridica. Il contributo illustra inoltre lo stretto legame storico sul tema tra il diritto contabile ed il diritto fiscale con la conseguente importanza del bilancio commerciale ai fini tributari.*

<b>I. Introduzione</b> .....	<b>195</b>
<b>II. L'acquisto di propri diritti di partecipazione ai sensi del CO</b> .....	<b>196</b>
A. L'acquisto di propri diritti di partecipazione secondo il diritto della società anonima.....	196
B. L'acquisto di propri diritti di partecipazione secondo il diritto contabile.....	197
C. L'incongruenza tra le norme del diritto societario e quelle del diritto contabile.....	197
<b>III. L'acquisto di propri diritti di partecipazione: aspetti fiscali secondo prassi corrente e recente giurisprudenza</b> .....	<b>198</b>
A. La liquidazione parziale diretta: art. 4a LIP ed assoggettamento in capo all'azionista.....	198
B. L'assenza di norme specifiche per la società acquirente: le imposte sull'utile e sul capitale.....	199
1. Il principio del bilancio commerciale.....	199
2. L'evoluzione della prassi delle autorità fiscali.....	199
3. Gli sviluppi introdotti dalla recente giurisprudenza in ambito di imposta sul capitale.....	200
<b>IV. L'acquisto di propri diritti di partecipazione: possibili sviluppi ai fini dell'imposta sull'utile</b> .....	<b>201</b>
A. L'acquisto di propri diritti di partecipazione.....	201
B. La detenzione di propri diritti di partecipazione.....	201
C. La rimessa in circolazione dei diritti di partecipazione....	202
1. La registrazione contabile non ha incidenza sul conto economico.....	202
2. La registrazione contabile ha incidenza sul conto economico.....	202
<b>V. Conclusioni</b> .....	<b>203</b>

## I. Introduzione

Una società di capitali può essere portata ad acquistare i propri diritti di partecipazione (detti anche quote proprie di capitale sociale o comunemente azioni proprie in riferimento alla società anonima<sup>[1]</sup>) per diversi motivi o circostanze. Tale operazione può ad es. derivare dalla volontà di organizzare un piano di partecipazione a favore dei propri collaboratori, oppure la sottoscrizione di propri diritti di partecipazione nell'ambito di un aumento di capitale sociale. Gli stessi statuti possono prevedere l'obbligo della società di detenere una parte del proprio capitale sociale, quale clausola di salvaguardia. L'acquisto di azioni proprie può, inoltre, derivare da una decisione dell'assemblea degli azionisti di procedere ad una riduzione del capitale azionario, oppure, specialmente per le piccole-medie imprese (PMI), può rappresentare una soluzione per potersi separare da azionisti "indesiderati"<sup>[2]</sup>.

L'acquisto di azioni proprie è da sempre un argomento molto delicato che ha dato adito a diverse discussioni, sia a livello legislativo (con le diverse modifiche apportate al Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]), sia all'interno della dottrina. Contrasti che sono dovuti ai diversi interessi in gioco: da una parte vi è la libertà economica della società che rischia di essere limitata dalla protezione del capitale sociale e la tutela dei creditori, d'altro lato vi è il rischio di influenzare i diritti sociali degli azionisti pregiudicando il rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento<sup>[3]</sup>. Questa divergenza di interessi è alla base delle modifiche apportate nel CO, che soltanto dal 1° luglio 1992 hanno autorizzato l'acquisto di propri diritti di partecipazione a determinate condizioni e limiti. Modifiche che non sono state tuttavia uniformi, creando delle divergenze tra la regolamentazione prevista nel

[1] Il presente contributo tratta principalmente gli aspetti civilistici e fiscali in caso di acquisto di azioni proprie da parte di una società anonima (SA).

[2] MICHAEL BUCHSER/THOMAS JAUSI, Zivil- und steuerliche Probleme beim direkten und indirekten Rückkauf eigene Aktien, in: ASA 70, p. 619 ss.

[3] PASCAL MONTAVON/MONIQUE SCHNELL LUCHSINGER, Der Erwerb eigener Anteile durch die AG und die GmbH – 1. Teil: Gesellschaftsrecht, Rechnungslegungsrecht, Revisionsentwurf, des Aktienrechts, in: TREX 2018, p. 228 ss.

diritto della società anonima (artt. 620-763 CO) e le norme contabili e di presentazione dei conti (artt. 957-964 CO).

Dal punto di vista fiscale l'acquisto di azioni proprie, sia che avvenga direttamente o indirettamente attraverso una società filiale, può comportare ad una liquidazione parziale diretta della società interessata. Di conseguenza, una parte dell'utile realizzato da colui che vende i diritti di partecipazione alla società può essere soggetto ad imposta. Tale onere fiscale sorge indipendentemente dal fatto che la società si sia impoverita o meno attraverso l'acquisto delle azioni proprie (liquidazione parziale fittizia).

Se, da un lato, vi sono norme fiscali specifiche che regolano le conseguenze tributarie in capo all'azionista-venditore che cede le azioni alla società stessa, le ripercussioni fiscali in capo a quest'ultima, dovute all'acquisto di azioni proprie ed il loro mantenimento, sono state regolarizzate unicamente da prassi emesse dalle autorità fiscali che, almeno in parte, non sono state riconosciute dalla recente giurisprudenza del Tribunale federale<sup>[4]</sup>.

### II. L'acquisto di propri diritti di partecipazione ai sensi del CO

Per poter analizzare le possibili conseguenze fiscali per la società che acquista i propri diritti di partecipazione, occorre dapprima illustrare le norme contabili applicabili in considerazione delle recenti modifiche legislative.

#### A. L'acquisto di propri diritti di partecipazione secondo il diritto della società anonima

Fino al 30 giugno 1992 il CO prevedeva un divieto per la società anonima di acquistare e ricevere in pegno le azioni proprie (art. 659 vCO). La società non poteva diventare la propria azionista poiché si considerava che le azioni rappresentano valori che sono già di sua proprietà e, di conseguenza, la società non avrebbe potuto acquistare nulla che già non le appartenesse<sup>[5]</sup>. Tale divieto è stato ampiamente criticato perché considerato insoddisfacente: da un lato perché sprovvisto di sanzioni che permettevano di metterlo in pratica, d'altro lato perché considerato eccessivo, in quanto l'acquisto in misura minima di azioni proprie non comporta particolari rischi e non può sfociare in abusi<sup>[6]</sup>.

Gli attuali artt. 659 e 659a CO sono entrati in vigore nel 1992 e autorizzano l'acquisto di azioni proprie, sottoponendo tale operazione a due condizioni cumulative (art. 659 cpv. 1 CO)<sup>[7]</sup>:

- la società deve possedere capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto. Ovvero, la società deve disporre di riserve aperte e libere, oppure di un utile risultante dal bilancio che raggiunga il prezzo d'acquisto delle azioni proprie

(l'acquisto non può essere posto a carico del proprio capitale o delle riserve generali). In questo modo l'acquisto di azioni proprie da parte della società non può rappresentare un rimborso del capitale versato;

- il valore nominale complessivo delle azioni proprie acquistate non deve eccedere il 10% del capitale azionario. Di conseguenza, l'effettiva quota delle azioni proprie detenute deve rimanere in un quadro modesto.

Eccezionalmente, se vengono acquistate azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite massimo consentito è pari al 20% del capitale azionario della società (art. 659 cpv. 2, prima frase CO). Tuttavia, la quota di azioni proprie che eccede il 10% del capitale azionario deve essere alienata o annullata mediante una riduzione del capitale entro il termine di due anni (art. 659 cpv. 2, seconda frase CO). La regolamentazione sulle azioni proprie è anche applicabile all'acquisto di buoni di partecipazione propri<sup>[8]</sup>.

Ai fini del diritto della società anonima l'acquisto di propri diritti di partecipazione comporta due conseguenze principali sancite dall'art. 659a CO. Per quanto riguarda i diritti di voto e gli altri diritti inerenti alle azioni acquistate dalla società stessa, essi sono momentaneamente sospesi (art. 659a cpv. 1 CO). Inoltre, dal punto di vista contabile, la società è tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d'acquisto (art. 659a cpv. 2 CO). Questa riserva viene contabilizzata a carico delle riserve disponibili oppure dell'utile risultante dal bilancio e rimane bloccata sino a quando le azioni non saranno state alienate o annullate in seguito a riduzione di capitale (di conseguenza tale riserva non può essere distribuita, art. 671a CO). La costituzione della riserva per azioni proprie serve a tutelare gli interessi dei creditori della società, in quanto le azioni proprie sono generalmente dei valori non commerciabili ed in caso di fallimento della società divengono nulle (in questo modo il bilancio indica la riduzione del sostrato di responsabilità derivante dall'acquisto di azioni proprie). In pratica, in applicazione dell'art. 659a CO la società è tenuta ad iscrivere all'attivo del bilancio le azioni proprie da essa acquistate, costituendo nel contempo una riserva equivalente al valore d'acquisto delle azioni, da registrare nei passivi.

Le stesse limitazioni e conseguenze previste per il caso d'acquisto di propri diritti di partecipazione valgono per l'acquisto delle azioni proprie da parte di una società filiale (di cui è detenuta la partecipazione maggioritaria, art. 659b cpvv. 1 e 2 CO). In tal caso, l'obbligo di costituire la riserva incombe alla società che detiene la partecipazione maggioritaria (art. 659b cpv. 3 CO).

Nell'allegato al bilancio sono inoltre indicati il numero di azioni proprie detenute dall'impresa stessa e dalle imprese in cui questa ha una partecipazione, nonché le operazioni di acquisto e di alienazione di propri diritti di partecipazione da

<sup>[4]</sup> Messaggio sulla revisione del diritto della società anonima, n. 83.015, del 23 febbraio 1983, in: FF 1983 II 713, p. 775, n. 208.1 (cit.: Messaggio 1983).

<sup>[5]</sup> Messaggio 1983 (nota 4), p. 775, n. 208.1.

<sup>[6]</sup> Messaggio 1983 (nota 4), p. 776, n. 208.21.

<sup>[7]</sup> Messaggio 1983 (nota 4), p. 776, n. 208.21.

<sup>[8]</sup> Tale obbligo era inizialmente previsto all'art. 663b n. 10 CO (nella versione vigente sino al 31 dicembre 2012).

parte dell'impresa, con le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate (art. 959c cpv. 2 n. 4 e 5 CO<sup>[9]</sup>).

Con la modifica del diritto della società a garanzia limitata (Sagl) adottata dal Parlamento federale il 16 dicembre 2005 sono state introdotte delle norme analoghe in ambito di acquisto di quote sociali proprie, che tengono tuttavia conto delle peculiarità delle Sagl (art. 783 CO<sup>[10]</sup>). Anche per le Sagl vige il doppio vincolo della disposizione del capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'importo dei mezzi necessari all'acquisto, nonché la soglia massima del 10% del capitale (art. 783 cpv. 1 CO). Se le quote sociali sono acquistate nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o del recesso o dell'esclusione di un socio, il limite massimo è pari al 35% del capitale della Sagl, ma anche in questo caso la parte che eccede il 10% deve essere allineata o soppressa mediante una riduzione del capitale sociale entro due anni (art. 783 cpv. 2 CO). Inoltre, se alle quote sociali proprie è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, tale obbligo deve essere soppresso prima dell'acquisto (art. 783 cpv. 3 CO). Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla società anonima (art. 783 cpv. 4 CO).

#### B. L'acquisto di propri diritti di partecipazione secondo il diritto contabile

La revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (e applicabile a tutte le società dal 2015) ha portato ad un'ampia riforma delle norme contabili precedentemente in vigore, in quanto tali disposizioni erano considerate obsolete sotto il profilo materiale<sup>[11]</sup>. Uno degli scopi principali del legislatore era quello di avere una regolamentazione uniforme applicabile a tutte le forme giuridiche di diritto privato. Il nuovo diritto contabile ha incluso espressamente nell'articolazione minima del bilancio il trattamento delle azioni proprie, stabilendo che le stesse dovevano essere presentate nei passivi della società quale posta negativa (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO). Secondo tale norma le azioni proprie non costituiscono beni alienabili nell'ambito della normale attività aziendale e, quindi, il loro valore d'acquisto non viene indicato negli attivi a bilancio, bensì iscritto al passivo in detrazione del capitale proprio e senza la necessità di iscrivere una riserva a sé stante<sup>[12]</sup>. Tale cambiamento di sistema è da ricondurre ai principi contabili secondo le norme IFRS (*International Financial Reporting Standards*), secondo cui un riacquisto di azioni proprie è economicamente

da parificare ad una riduzione di capitale azionario, rispettivamente ad una distribuzione all'azionista<sup>[13]</sup>.

La novella normativa in ambito contabile ha, quindi, portato ad un cambio radicale nell'esposizione a bilancio delle azioni proprie, che sono state trasferite dagli attivi ai passivi. Si può, quindi, ritenere che con la modifica legislativa l'acquisto di azioni proprie raffigura una sorta di "riduzione provvisoria del capitale azionario", che può essere "risvegliata" in caso di rimessa in circolazione di tali azioni sul mercato<sup>[14]</sup>.

#### C. L'incongruenza tra le norme del diritto societario e quelle del diritto contabile

La citata modifica del diritto contabile entrata in vigore il 1° gennaio 2013 non è, tuttavia, stata seguita da un adeguamento corrispondente in seno al diritto della società anonima, creando *de facto* un conflitto tra le due norme presenti nel CO. Da un lato vi è l'art. 659a cpv. 2 CO che prevede l'obbligo legale di costituire una riserva *ad hoc* in caso di acquisto di azioni proprie da parte della società, in quanto le azioni proprie sono considerate degli attivi; d'altra parte il nuovo approccio contabile contempla la registrazione delle azioni proprie quale voce negativa nei passivi del bilancio (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO). Questa incongruenza tra le due norme ha dato adito a diversi pareri dottrinali contrastanti tra chi ritenesse mantenuto l'obbligo di costituire delle riserve per azioni proprie al fine di preservare maggiormente gli interessi dei creditori<sup>[15]</sup> e altri autori che, invece, considerano che la costituzione di questa riserva specifica non ha più ragione d'essere<sup>[16]</sup>. Il Manuale svizzero di *audit* appoggia questa seconda corrente dottrinale, auspicando un'abrogazione del cpv. 2 dell'art. 659a nella prossima revisione del diritto della società anonima<sup>[17]</sup>. Un'armonizzazione delle disposizioni è prevista nel nuovo progetto di modernizzazione del diritto della società anonima, che è stato recentemente approvato dalle Camere federali (tramite l'abrogazione dell'attuale cpv. 2 dell'art. 659a CO e l'introduzione del nuovo cpv. 4 secondo cui la società è tenuta a far figurare nel bilancio un importo corrispondente al valore d'acquisto delle azioni proprie in quanto posta negativa del capitale proprio<sup>[18]</sup>).

[13] Messaggio 2007 (nota 10), p. 1390 n. 2.12.

[14] BERNARD RAFFOURNIER, *Actions propres et réserve pour actions propres: un essai de clarification*, in: EF n. 2014/1-2, p. 119 ss.

[15] Cfr. tra gli altri BERNARD RAFFOURNIER (nota 14), p. 119 ss.; BENJAMIN CHAPUIS, *Actions propres: Réserve ... ou pas ? Un avis personnel*, in: EF n. 2013/8, p. 490 ss.; RÉMY BUCHELER, *Réserve pour propres actions: une analyse juridique – La nécessité de maintenir la réserve pour propres actions*, in: EF n. 2015/3, p. 197 ss.

[16] Cfr. tra gli altri: CHRISTIAN HAAS, *Eigene Aktien und Kapitalverlust*, in: EF n. 2013/12, p. 921 ss.; MARCO PASSARDI, *Passage au nouveau droit de la comptabilité commerciale et au nouveau droit comptable selon le CO*, in: TREX n. 5/2013, p. 274 ss.

[17] TREUHAND-KAMMER, *Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfer, Buchführung und Rechnungslegung*, 2014, p. 243.

[18] Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), Modifica del 19 giugno 2020, in: FF 2020 4987, p. 5004; Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), n. 16.077, del 23 novembre 2016, in: FF 2017 325, p. 446, n. 2.1.11 (cit.: Messaggio 2016).

[9] Messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), n. 01.082, del 19 dicembre 2001, in: FF 2002 2841, p. 2874, n. 2.1.1.13 (cit.: Messaggio 2001).

[10] Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), n. 08.011, del 21 dicembre 2007, in: FF 2008 1321, p. 1324, Compendio (cit.: Messaggio 2007).

[11] Messaggio 2007 (nota 10).

[12] Messaggio 2007 (nota 10), p. 1390 n. 2.12.

### III. L'acquisto di propri diritti di partecipazione: aspetti fiscali secondo prassi corrente e recente giurisprudenza

#### A. La liquidazione parziale diretta: art. 4a LIP ed assoggettamento in capo all'azionista

Ai fini fiscali l'acquisto di propri diritti di partecipazione genera di principio una liquidazione parziale diretta della società per il fatto che, dal punto di vista economico-fiscale, consente di procedere ad una liquidazione di fatto della società<sup>[19]</sup>, indipendentemente se avviene in maniera diretta o se l'acquisto viene operato mediante una società filiale. Anche sul piano fiscale la regolamentazione e la prassi riguardanti gli effetti in caso di acquisto di azioni proprie hanno subito diversi mutamenti e vi sono state molteplici discussioni secondo le diverse correnti dottrinali.

Inizialmente l'acquisto di propri diritti di partecipazione era considerato, fino alla riforma dell'imposizione dell'impresa del 1997, come una liquidazione parziale diretta imponibile quando mirava ad una riduzione del capitale sociale e comportava un impoverimento della società (distribuzione di riserve, compresi gli utili riportati), al di sopra del valore nominale dei titoli<sup>[20]</sup>. Di conseguenza, l'imposizione avveniva in caso di impoverimento della società, in quanto quest'ultima procedeva ad una liquidazione parziale, riacquistando le azioni proprie in vista di una riduzione del capitale azionario e versando agli *ex*-azionisti un importo superiore al valore nominale delle azioni. Una simile liquidazione parziale poteva anche avvenire in maniera camuffata, quando una società acquista azioni proprie rinunciando poi a ridurre al suo valore reale il capitale azionario che figura nel bilancio. Secondo la precedente prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), l'acquisto di azioni proprie doveva essere imposto quale liquidazione parziale, a condizione che la società non rivendesse prima di un anno i titoli ritirati (termine in seguito prolungato a due anni)<sup>[21]</sup>.

L'art. 4a LIP, introdotto con la riforma dell'imposizione dell'impresa del 1997, ha disciplinato in modo nuovo le conseguenze dell'acquisto di propri diritti di partecipazione prevedendo il prelevamento dell'imposta preventiva in due casi<sup>[22]</sup>:

- in presenza di una liquidazione parziale (diretta) immediata o incondizionata: sia se l'acquisto di azioni proprie è dovuto ad una decisione di riduzione (in senso civilistico) del capitale, sia se c'è "un'intenzione" in tal senso oppure un superamento dei limiti previsti dagli artt. 659 cpvv. 1, 2 e 783 cpvv. 1, 2 CO (10% del capitale azionario/sociale, rispettivamente 20% per una società anonima o 35% per una società a garanzia limitata, in caso di azioni

nominative vincolate; art. 4a cpv. 1 della Legge federale sull'imposta preventiva [LIP; RS 642.21])<sup>[23]</sup>;

- in presenza di una liquidazione parziale condizionata (liquidazione parziale sottoposta a condizione sospensiva): quando una società di capitali o una società cooperativa rispetta i limiti degli artt. 659 e 783 CO, ma non rivende i propri diritti di partecipazione entro il termine di sei anni dalla data di acquisto (art. 4a cpv. 2 LIP)<sup>[24]</sup>. Se l'acquisto di azioni proprie avviene nell'ambito di impegni fondati su un prestito convertibile o a opzione oppure su un piano di partecipazione del personale, il termine di rivendita è sospeso sino all'estinzione di questi impegni, ma al massimo per sei anni nel caso di piani di partecipazione del personale (art. 4a cpv. 3 LIP)<sup>[25]</sup>.

Il reddito di capitali mobili soggetto ad imposta preventiva corrisponde alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione (art. 4a cpv. 1 LIP)<sup>[26]</sup>. In caso di liquidazione parziale incondizionata il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile, e quindi al momento dell'acquisto, mentre per la liquidazione parziale condizionata allo scadere del termine legale del periodo di detenzione (art. 12 cpv. 1 e cpv. 1<sup>bis</sup> LIP).

Dal contenuto dell'art. 4a LIP risulta un legame diretto tra il diritto delle società di capitali (per quanto concerne i limiti all'acquisto di azioni proprie sanciti dagli artt. 659 e 783 CO) e l'assoggettamento all'imposta preventiva. Inoltre, la normativa fiscale si discosta dal concetto di impoverimento della società, perché prevede il prelevamento dell'imposta anche in caso di liquidazione parziale fittizia (se sono superati i limiti legali circa il quantitativo delle azioni proprie o la durata di detenzione).

Parallelamente all'imposta preventiva l'acquisto di azioni proprie da parte della società è di principio soggetto all'imposta diretta in capo all'azionista-venditore, in quanto si tratta di un dividendo da liquidazione. Se il venditore è una persona fisica che detiene la partecipazione nella propria sostanza privata vige il principio generale che sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici, con eccezione per gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 1 e cpv. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). In quanto reddito della sostanza mobiliare è imponibile l'eccedenza di liquidazione in caso di

[23] Sentenza TF n. 2C\_1059/2017 del 19 febbraio 2020 consid. 5.2; Sentenza CDT n. 80.2011.86 del 16 agosto 2012 consid. 2.3; SACHA CATTELAN, I confini della liquidazione parziale diretta a seguito del riacquisto di propri diritti di partecipazione, in: NF n. 8/2020, p. 539 s

[24] Sentenza TF n. 2C\_1059/2017 del 19 febbraio 2020 consid. 5.2; DTF 136 II 33 consid. 2.2.2; JULIA VON AH, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli (a cura di), Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2<sup>a</sup> ed., Basilea 2012, N 8 ss. ad art. 4a LIP.

[25] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifra 4.1 lett. d; BERNARDONI/BORTOLOTTI (nota 19), p. 373.

[26] Salvo non si tratti di un rimborso delle riserve da apporti di capitale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> LIP. A tale proposito è da tenere in considerazione la nuova limitazione all'acquisto di azioni proprie da parte di società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera entrata in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 2020 (art. 4a cpv. 4 LIP).

[19] NORBERTO BERNARDONI/PIETRO BORTOLOTTI, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, 3<sup>a</sup> ed., Mendrisio 2010, p. 368 ss.

[20] Sentenza CDT n. 80.2011.86 del 16 agosto 2012 consid. 2.1.

[21] Messaggio concernente la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, n. 97.022, del 26 marzo 1997, in: FF 1997 II 963, p. 999, n. 251.

[22] AFC, Circolare n. 5 concernente la Riforma 1997 dell'imposizione delle imprese – Nuova regolamentazione dell'acquisto di propri diritti di partecipazione, del 19 agosto 1999 (cit.: Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999), cifra 2 ss.

vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'art. 4a LIP (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). Con tale normativa il legislatore ha costituito un legame diretto tra i due articoli e di conseguenza laddove le condizioni per l'applicazione dell'art. 4a LIP sono adempiute l'eccedenza di liquidazione (ovvero la differenza tra il prezzo di vendita ed il valore nominale) è, di principio, imponibile in capo al venditore. Se, invece, con l'acquisto vengono rispettati i limiti quantitativi e temporali sanciti dall'art. 4a LIP, non vi è alcuna conseguenza fiscale ai fini dell'imposta preventiva e, quindi, nemmeno per l'imposta sul reddito.

Per quanto riguarda le azioni detenute nella sostanza commerciale di una persona fisica o da parte di una società di capitali vige il principio del bilancio contabile/fiscale e, di conseguenza, il risultato fiscale è stabilito in base alla differenza tra prezzo di vendita e il valore contabile/fiscale (artt. 18 cpv. 2 e 58 LIFD)[27]. Pertanto, un'eventuale violazione dei termini della normativa in ambito di imposta preventiva non ha conseguenze per l'imposta sul reddito/utile dell'azionista-venditore in quanto è già stato oggetto di imposizione al momento della vendita.

L'utile del venditore derivante dalla liquidazione parziale diretta rappresenta un dividendo (da liquidazione) e, in quanto tale, soggiace alle "norme tradizionali" sancite dalla LIP e dalla LIFD. In particolare, se le condizioni sono adempiute è possibile per il beneficiario chiedere il rimborso dell'imposta preventiva (cfr. artt. 21-33 LIP o eventuali convenzioni conto le doppie imposizioni [CDI] applicabili), mentre se il dividendo distribuito rappresenta un rimborso delle riserve da apporti di capitale non è dovuta alcuna imposta preventiva o imposta sul reddito (art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> LIP e art. 20 cpv. 3 LIFD). Se le condizioni sono rispettate il venditore può beneficiare dell'imposizione parziale dei dividendi per le persone fisiche (art. 18b LIFD o 20 cpv. 1<sup>bis</sup> LIFD) o della riduzione per partecipazione per le persone giuridiche (art. 69 LIFD).

L'art. 4a LIP (e, di conseguenza, anche l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD) non segue, quindi, un'ottica prettamente civilistica, ma si riferisce ad un concetto di liquidazione parziale autonomo[28], in quanto l'assoggettamento fiscale non è limitato alla decisione di riduzione del capitale, ma è applicabile anche in caso di riacquisti che avvengono "nell'intento" di ridurlo, oppure che superano i limiti previsti dal CO. In aggiunta, l'art. 4a LIP non impone nel contempo di chiedersi se il modo di procedere scelto comporti o meno ad un effettivo impoverimento della società dovuto all'acquisto di azioni proprie[29].

## B. L'assenza di norme specifiche per la società acquirente: le imposte sull'utile e sul capitale

### 1. Il principio del bilancio commerciale

Ai fini dell'imposta sull'utile delle società di capitali, il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale (art. 58 LIFD). Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione dell'utile imponibile ("Massgeblichkeitsprinzip"), fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto tributario[30]. In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 957a CO[31]) viene a cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni[32]. Non essendovi alcuna norma tributaria correttiva nell'ambito dell'acquisto di azioni proprie, risulta di principio determinante ai fini fiscali il trattamento contabile dell'operazione.

### 2. L'evoluzione della prassi delle autorità fiscali

Come indicato al cap. II.B. del presente contributo, prima dell'introduzione delle nuove norme del diritto contabile le azioni proprie venivano attivate a bilancio come un effettivo bene patrimoniale a disposizione della società (generalmente allibrato alla voce titoli dell'attivo circolante), con conseguente costituzione di una riserva speciale per azioni proprie, che non poteva essere utilizzata (artt. 659 e 659a CO). Tale acquisto non generava, di principio, alcuna conseguenza nel conto economico della società e, in applicazione del principio bilancio commerciale, non generava alcun effetto nemmeno ai fini dell'imposta sull'utile o sul capitale[33]. Di conseguenza, in caso di successiva vendita delle azioni proprie l'utile o la perdita contabile realizzata veniva presa in considerazione anche ai fini fiscali[34].

L'entrata in vigore dell'art. 4a LIP ha introdotto un correttivo fiscale al principio del bilancio commerciale. Infatti, se, in assenza di una riduzione formale del capitale azionario, l'acquisto di propri diritti di partecipazione costituisce ai fini fiscali una liquidazione parziale (perché viene superata la soglia massima di riacquisto o la durata di detenzione), occorre procedere ad una correzione del bilancio fiscale attraverso un ammortamento di propri diritti di partecipazione (sottoforma della costituzione di una riserva speciale negativa in deduzione del capitale proprio) senza incidenza ai fini dell'imposta sull'utile[35]. Si ritiene quindi che in simili casi la

[30] Sentenza TF n. 2C\_520/2015 del 28 dicembre 2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2; URS BEHNISCH, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.

[31] In precedenza art. 662a vCO, fino al 31 dicembre 2012.

[32] Sentenza TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100 consid. 2.1; BERNARDONI/BORTOLOTTI, (nota 19), p. 73 ss.; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, art. 49-101 DBG, Basilea 2004, N 2 ad art. 58 LIFD; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 2<sup>a</sup> ed., Zurigo 2009, N 1 ad art. 58 LIFD.

[33] Circolare dell'AFC n. 5 del 19 agosto 1999, cifra 2 ss.

[34] FABIAN DUSS/MICHAEL FELBER, Paradigmenwechsel beim Rückkauf eigener Beteiligungsrechte: Das Bundesgericht schneidet alte Zöpfe ab, in: StR 3/2020, 200, p. 201 s.

[35] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifre 4.1.c e 6.

[27] BERNARDONI/BORTOLOTTI (nota 19), p. 377.

[28] Sentenze TF n. 2C\_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.4 e n. 2A.259/1997 del 4 maggio 1999 consid. 4.

[29] DTF 136 II 33 consid. 3.2.1 con rinvio alla Sentenza TF n. 2A.9/2005 del 27 ottobre 2005 consid. 2.2.

società di capitali è fiscalmente parzialmente liquidata anche se civilmente tale operazione non è avvenuta[36]. Ai fini del bilancio fiscale l'operazione è considerata come un rimborso del capitale azionario (fino a concorrenza del valore nominale delle azioni acquistate) con una distribuzione delle riserve (per la parte del valore di acquisto delle azioni che eccede il loro valore nominale), essendo i propri diritti di partecipazione dedotti dal capitale determinante ai fini fiscali[37]. Inoltre, l'eventuale messa in circolazione delle azioni proprie (vendita) che hanno già prodotto un'imposizione immediata (art. 4a cpv.1 LIP) o differita (art. 4a cpv. 2 LIP) come liquidazione parziale, non genera conseguenze ai fini dell'imposta sull'utile. La parte del prezzo di vendita che eccede il valore nominale di tali azioni è considerata come un apporto di capitale (aggio, art. 60 lett. a LIFD)[38]. Anche ai fini della liquidazione parziale rimane applicabile l'esenzione ai fini dell'imposta preventiva in caso di rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> LIP[39].

Secondo la prassi delle autorità fiscali, la modifica del diritto contabile entrata in vigore nel 2013 e la conseguente registrazione delle azioni proprie nei passivi in riduzione del capitale proprio non ha comportato conseguenze dal punto di vista fiscale, ma si tratta di una semplice modifica della presentazione dei conti[40]. Di conseguenza, ai fini fiscali le azioni proprie sono considerate come attivi della società ed eventuali variazioni del loro valore nel bilancio fiscale o eventuali vendite generano un utile o una perdita fiscalmente rilevanti, indipendentemente dalla contabilizzazione nel bilancio commerciale[41]. Sempre secondo la prassi delle autorità fiscali, l'allibramento contabile delle azioni proprie a riduzione del capitale proprio non avrebbe effetti ai fini dell'imposta sul capitale (prassi ai fini dell'imposta sul capitale applicata fino al 4 febbraio 2020, cfr. considerazioni al capitolo seguente).

### 3. Gli sviluppi introdotti dalla recente giurisprudenza in ambito di imposta sul capitale

Il Tribunale federale ha avuto modo di verificare recentemente la prassi delle autorità fiscali in ambito di acquisto di azioni

proprie per quanto riguarda la determinazione del capitale imponibile[42]. Tale aspetto è particolarmente rilevante per la società che acquista propri diritti di partecipazione senza adempiere alle condizioni della liquidazione parziale diretta (perché non supera i limiti massimi riguardanti le quote di acquisto o la durata di detenzione). Si tratta, quindi, di determinare l'impatto dei propri diritti di partecipazione sul capitale imponibile in capo alla società.

A titolo preliminare è utile sottolineare che è oggetto dell'imposta sul capitale (limitatamente ai fini cantonali) il capitale proprio, il quale include il capitale azionario (o capitale sociale) liberato, le riserve palesi e le riserve occulte costituite mediante utili tassati (art. 29 cpv. 2 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). Il capitale proprio determinante ai fini fiscali si discosta, quindi, da quello commerciale per il semplice fatto che include anche le riserve occulte (limitatamente a quelle costituite con gli utili tassati).

La tematica portata recentemente davanti ai giudici di Losanna riguardava il capitale imponibile per una società con sede nel Canton Zurigo che aveva acquistato azioni proprie senza generare una liquidazione parziale (e, quindi, in assenza di intenzione di ridurre il proprio capitale azionario e nei limiti sanciti dall'art. 4a LIP). In sede di decisione di tassazione l'autorità fiscale ha considerato che, in conformità con la pubblicazione della CSI (in vigore al momento della decisione), dal punto di vista fiscale le azioni proprie non riducono il capitale imponibile fintanto che non sono realizzate le condizioni per una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 4a LIP e, di conseguenza, è stato imposto il capitale proprio senza tener conto della deduzione contabile per azioni proprie. Il reclamo presentato dalla contribuente è stato in seguito respinto, ma il successivo ricorso al Tribunale cantonale del Canton Zurigo (*Steuerrekursgericht*) è stato integralmente accolto[43] e nonostante i ricorsi inoltrati dall'autorità fiscale cantonale, quest'ultima sentenza è stata confermata dapprima dal Tribunale amministrativo cantonale zurighese (*Verwaltungsgericht*)[44] e successivamente dal Tribunale federale.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione legislativa del diritto contabile, nella propria analisi il Tribunale federale ha ribadito che il principio del bilancio commerciale è applicabile anche ai fini delle imposte cantonali, fintanto che non vi sono norme fiscali che vi derogano[45]. Il Tribunale federale ha, infatti, ritenuto che il legame tra l'imposta preventiva e l'imposta sull'utile è troppo debole per poter derogare al principio dell'autorità del bilancio commerciale ai fini dell'imposta sul capitale e, di conseguenza, la determinazione del capitale imponibile non può dipendere dal concetto di liquidazione parziale previsto ai fini

[36] BERNARDONI/BORTOLOTTI (nota 19), p. 383.

[37] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifra 4.1 lett. c.

[38] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifra 6; AFC, Circolare n. 29b concernente il Principio dell'apporto di capitale, del 23 dicembre 2019, cifra 4.2.3 (cit.: Circolare AFC n. 29b del 23 dicembre 2019).

[39] Gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi (all'occorrenza, dopo deduzione delle spese di emissione) che sono stati forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione e che sono stati contabilizzati ed esposti palesemente nel bilancio commerciale della società di capitali o della società cooperativa beneficiaria (apporti palesi di capitale) sono considerati riserve da apporti di capitale ai sensi degli artt. 20 cpv. 3 LIFD e 5 cpv. 1<sup>bis</sup> LIP.

[40] Conferenza Svizzera delle imposte (CSI), *Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Beschluss des Vorstandes vom 12. Februar 2013 – Aktualisierung 26.11.2014*, p. 3 (cit.: Analisi del 24 novembre 2014); di diverso avviso una parte della dottrina, cfr. ad es. JÜRIG ALTORFER/FABIAN DUSS/MICHAEL FELBER, *Die steuerliche Gewinnermittlung unter dem neuen Rechnungslegungsrecht*, in: ASA 83, p. 543 ss.

[41] CSI, *Analisi del 24 novembre 2014* (nota 40), p. 3; AFC, Circolare n. 37a concernente il Trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro, del 4 maggio 2018, cifra 3.1.1.

[42] Sentenza TF n. 2C\_119/2018 del 14 novembre 2019.

[43] Sentenza *Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016*.

[44] Sentenza *Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB.2016.00117 del 20 dicembre 2017*.

[45] Sentenza TF n. 2C\_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4 ss.

dell'imposta preventiva<sup>[46]</sup>. Pertanto, è rilevante anche ai fini dell'imposta sul capitale, il capitale proprio allestito conformemente all'art. 959a cpv. 2 CO, che include la voce negativa per le azioni proprie, in deduzione del capitale proprio. Vi è, quindi, una conformità di valori tra il diritto contabile e l'imposta sul capitale<sup>[47]</sup>.

### IV. L'acquisto di propri diritti di partecipazione: possibili sviluppi ai fini dell'imposta sull'utile

Se da un lato la nuova riforma del CO permetterà di risolvere definitivamente l'incongruenza tra il diritto della società anonima e il diritto contabile, eliminando le riserve per azioni proprie (cfr. cap. II.B), in ambito tributario restano tuttora aperte diverse interpretazioni circa le possibili conseguenze fiscali in caso di acquisto, detenzione e rivendita di propri diritti di partecipazione. La recente sentenza del Tribunale federale ha avuto modo di risolvere il quesito della determinazione del capitale imponibile sulla base del nuovo diritto contabile, stabilendo quindi che la precedente prassi non ha più ragione di essere applicata. Nella propria pubblicazione successiva a tale sentenza del Tribunale federale la CSI<sup>[48]</sup> ha, tuttavia, ritenuto che il nuovo approccio sia circoscritto all'imposta sul capitale e, di conseguenza, ai fini dell'imposta sull'utile, i propri diritti di partecipazione devono ancora essere considerati come degli attivi e la prassi in vigore deve essere mantenuta<sup>[49]</sup>.

Diversamente dal Tribunale federale, il Tribunale cantonale di Zurigo si è esposto maggiormente andando a giudicare anche il trattamento fiscale dei propri diritti di partecipazione ai fini dell'imposta sull'utile, distanziandosi dall'opinione pubblicata dalla CSI<sup>[50]</sup>. Le considerazioni del Tribunale cantonale (non confermate dal Tribunale federale perché non riguardavano l'oggetto del contendere limitato all'imposta sul capitale) sono condivise da una parte della dottrina<sup>[51]</sup> e riguardano in particolare il trattamento fiscale durante la detenzione delle azioni proprie e in caso di rivendita di tali titoli.

### A. L'acquisto di propri diritti di partecipazione

In virtù delle modifiche apportate dal diritto contabile, i propri diritti di partecipazione acquistati dalla società sono iscritti in riduzione del capitale proprio della società, in quanto voce negativa dei passivi della società, fino a concorrenza del prezzo di acquisto<sup>[52]</sup>. Tale registrazione contabile non ha,

tuttavia, ripercussione a livello del conto economico della società, non andando quindi ad incidere sull'utile annuale.

Il nuovo approccio contabile introdotto dall'art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO non genera di principio cambiamenti a livello dell'imposta sull'utile al momento dell'acquisto di azioni proprie. Infatti, sia che vengano allibrate quali attivi (conformemente alla posizione delle autorità fiscali<sup>[53]</sup>), sia che la registrazione nel bilancio fiscale avvenga nei passivi in deduzione del capitale proprio della società, l'operazione di acquisto non influenza l'utile imponibile della società<sup>[54]</sup>.

Anche gli obblighi fiscali in materia di imposta preventiva non subiscono variazioni a seguito del cambiamento contabile nella registrazione dell'acquisto di azioni proprie. L'art. 4a LIP riguardante la liquidazione parziale diretta e la relativa giurisprudenza sul tema rimangono, di conseguenza, applicabili (cfr., *supra*, cap. III.A.)<sup>[55]</sup>. Parallelamente, rimangono invariate le conseguenze fiscali per l'azionista-venditore ai fini dell'imposta sul reddito, visto lo stretto legame con l'art. 4a LIP (cfr. considerazioni al cap. III.A).

### B. La detenzione di propri diritti di partecipazione

Secondo il diritto contabile non è possibile alcuna variazione del valore dei propri diritti di partecipazione, nemmeno in caso di modifica del prezzo di mercato dei titoli. Il passivo negativo generato dai propri diritti di partecipazione può quindi essere modificato contabilmente unicamente in caso di ulteriore acquisto, trasferimento o cancellazione dei titoli<sup>[56]</sup>.

Secondo la prassi delle autorità fiscali, essendo considerate le azioni proprie quali attivi dal punto di vista fiscale, gli aumenti di valore o le diminuzioni (ammortamenti fiscalmente giustificati) devono essere contabilizzate nel bilancio fiscale con conseguenti effetti sull'utile imponibile (come applicato agli attivi fissi).

Il Tribunale cantonale di Zurigo ritiene, invece, che la simmetria tra diritto contabile e fiscale debba essere mantenuta e, quindi, alcuna correzione sul piano tributario può essere applicata<sup>[57]</sup>. Tenuto conto che l'art. 4a LIP non rappresenta una norma correttiva, la dottrina sottolinea come l'unico modo per generare un effetto ai fini dell'imposta sull'utile sarebbe quello di includere la fluttuazione dei valori nella norma correttiva sancita dall'art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD (secondo cui rientrano nell'utile netto imponibile "i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione"). Tuttavia, per arrivare a tale risultato la norma dovrebbe essere applicata in modo

<sup>[46]</sup> Sentenza TF n. 2C\_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4.2 ss.; CSI, *Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Beschluss des Vorstandes vom 12. Februar 2013 - Aktualisierung vom 5. Februar 2020*, p. 3 s. (cit.: *Analisi del 5 febbraio 2020*).

<sup>[47]</sup> DUSS/FELBER (nota 34), p. 205.

<sup>[48]</sup> La Conferenza svizzera delle imposte (CSI) è stata costituita nel 1919 sotto forma d'associazione, come unione delle autorità fiscali svizzere. Membri della CSI sono le Amministrazioni fiscali cantonali e l'AFC. Lo scopo principale della CSI è "coordinare tra di loro le legislazioni fiscali dei cantoni e della Confederazione, così come la loro applicazione e sviluppo" (si veda: <https://www.steuerkonferenz.ch> [consultato il 15.04.2021]).

<sup>[49]</sup> CSI, *Analisi del 5 febbraio 2020* (nota 46), p. 3 s.

<sup>[50]</sup> Sentenza *Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016*, consid. 3b)aa) ss.

<sup>[51]</sup> In particolare DUSS/FELBER, (nota 34), p. 204 ss.; parzialmente anche da MONTAVON/SCHNELL LUCHSINGER, (nota 3), p. 286 ss.

<sup>[52]</sup> TREUHAND-KAMMER (nota 17), p. 243

<sup>[53]</sup> CSI, *Analisi del 5 febbraio 2020* (nota 46), p. 3 s.

<sup>[54]</sup> MONIQUE SCHNELL LUCHSINGER/PASCAL MONTAVON, *Der Erwerb eigener Anteile durch die AG und die GmbH – 2. Teil: Steuerliche Aspekte*, in: *TREX 2018*, p. 286; DUSS/FELBER (nota 34), p. 203 ss.

<sup>[55]</sup> SCHNELL LUCHSINGER/MONTAVON (nota 54), p. 286.

<sup>[56]</sup> TREUHAND-KAMMER (nota 17), p. 244.

<sup>[57]</sup> Sentenza *Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016* consid. 3b)bb)bbb)aaaa) ss.

eccessivamente estensivo[58]. Mancando una norma fiscale correttiva, secondo il Tribunale cantonale di Zurigo ed una parte della dottrina, l'approccio fiscale deve rispecchiare il diritto contabile e, di conseguenza, eventuali variazioni nel valore delle azioni proprie (aumenti di valore o ammortamenti estranei ai conti annuali) non sono fiscalmente riconosciute ai fini dell'imposta sull'utile[59].

Dal canto suo il Tribunale federale, sebbene limitatosi a trattare l'imposta sul capitale, ha avuto modo di evidenziare come il nuovo approccio del diritto contabile rispecchi maggiormente la realtà economica della società e di conseguenza, sulla base di tale considerazione generale, sembrerebbe che una correzione nel bilancio fiscale ai fini dell'imposta sull'utile, nella forma di un ammortamento o aumento di valore delle azioni proprie, non sarebbe giustificata[60].

### C. La rimessa in circolazione dei diritti di partecipazione

Secondo il diritto contabile in caso di rivendita di propri diritti di partecipazione la voce negativa nei passivi viene ridotta sino a concorrenza del prezzo di acquisto corrispondente. Tuttavia, non è regolamentato se l'eventuale utile/perdita realizzata dalla vendita (differenza tra prezzo di vendita e precedente prezzo di acquisto dei titoli) deve essere registrata con o senza incidenza sul conto economico, ovvero se la differenza deve essere accreditata/addebitata direttamente nel capitale proprio o quale ricavo/costo straordinario[61]. Vi è, quindi, una certa libertà nella registrazione contabile dell'operazione.

Ai fini fiscali, secondo le pubblicazioni della CSI e dell'AFC rimane tuttora applicabile la precedente prassi senza considerare le modifiche a livello contabile[62], facendo una distinzione a seconda se i propri diritti di partecipazione sono già stati ammortizzati (perché si sono realizzate le condizioni della liquidazione parziale) o meno. In caso di titoli già ammortizzati la parte del prezzo di vendita che eccede il valore nominale è considerata un apporto di capitale (aggio) e in quanto tale può essere registrata ai fini dell'imposta preventiva quale riserva da apporti di capitale[63]. Se, invece, si tratta di azioni proprie non ancora ammortizzate, allora (trattandosi fiscalmente di un attivo) l'utile in capitale o la perdita realizzati hanno sempre un'influenza sull'utile imponibile della società[64].

Secondo il Tribunale cantonale e una parte della dottrina, in applicazione del principio del bilancio commerciale ai fini fiscali le conseguenze tributarie possono variare a seconda della registrazione contabile e di conseguenza bisogna distinguere le singole fattispecie, di seguito indicate.

[58] Duss/FELBER (nota 34), p. 206 con rinvii.

[59] MONTAVON/SCHNELL LUCHSINGER (nota 54), p. 291

[60] Sentenza TF n. 2C\_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.4.

[61] TREUHAND-KAMMER (nota 17), p. 244.

[62] CSI, Analisi del 5 febbraio 2020 (nota 46), p. 3 s.

[63] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifra 6; Circolare AFC n. 29b del 23 dicembre 2019 (nota 38), cifra 4.2.3.

[64] CSI, Analisi del 5 febbraio 2020 (nota 46), p. 3 s.

### 1. La registrazione contabile non ha incidenza sul conto economico

Se la registrazione contabile non ha effetti sul conto economico gli aumenti di valore o le diminuzioni non hanno effetti sull'utile imponibile. Il capitale proprio imponibile aumenta per un importo pari al plusvalore dovuto dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il valore contabile. Nel caso in cui sono rivendute azioni già ammortizzate resta applicabile la precedente prassi e, quindi, il plusvalore dovuto alla differenza tra il prezzo di vendita ed il valore contabile rientra nelle riserve da apporti di capitale ex art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> LIP (se le condizioni della normativa sono adempiute)[65], la cui eventuale futura distribuzione sarà esente ai fini dell'imposta preventiva (e, quindi, anche per l'imposta sul reddito per l'azionista persona fisica che detiene la partecipazione nella propria sostanza privata, art. 20 cpv. 3 LIFD).

Se sono, invece, rivendute azioni non ammortizzate, in applicazione dei principi del bilancio commerciale il plusvalore non rientra nell'utile imponibile, però non può essere registrato nelle riserve da apporti di capitale e deve essere allibrato nelle altre riserve da capitale (con conseguente assoggettamento all'imposta preventiva in caso di futura distribuzione e, quindi, anche all'imposta sul reddito per l'azionista persona fisica)[66].

Se la vendita delle azioni proprie genera una perdita, perché il valore contabile delle azioni proprie era superiore al prezzo di vendita, tale differenza negativa viene imputata alle riserve legali da capitale, indipendentemente se in precedenza erano state utilizzate tali riserve o quelle da utili per effettuare l'eventuale ammortamento fiscale[67].

### 2. La registrazione contabile ha incidenza sul conto economico

Se la registrazione contabile ha effetti sul conto economico, va dapprima verificato se le azioni erano state già ammortizzate in precedenza. Nel caso in cui sono rivendute azioni già ammortizzate, in applicazione del correttivo fiscale sancito dall'art. 60 lett. a LIFD l'utile dalla vendita (differenza tra prezzo di vendita e valore contabile delle azioni proprie) rappresenta un apporto dai soci della società e, di conseguenza, è neutralizzato ai fini dell'imposta sull'utile[68]. In questo caso è, quindi, applicabile una norma correttiva di diritto tributario ed il bilancio fiscale si discosta da quello contabile (ai fini contabili l'utile dalla vendita è incluso nell'utile annuale). Anche l'eventuale perdita dalla vendita (se il prezzo di vendita è inferiore al precedente prezzo di acquisto) non genera effetti ai fini dell'imposta sull'utile, in

[65] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/FELBER (nota 34), p. 208; SCHNELL LUCHSINGER/MONTAVON (nota 54), p. 291 ss.

[66] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/FELBER (nota 34), p. 208 s.; SCHNELL LUCHSINGER/MONTAVON (nota 54), p. 294 s.

[67] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); SCHNELL LUCHSINGER/MONTAVON (nota 54), pp. 291 e 293.

[68] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/FELBER (nota 34), p. 209; SCHNELL LUCHSINGER/MONTAVON (nota 54), p. 293 s.



quanto considerata come una spesa non riconosciuta dall'uso commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD)[69]. Di conseguenza, anche in caso di perdita si crea una divergenza tra il bilancio contabile ed il bilancio fiscale, in quanto si è in presenza di un costo contabilmente deducibile, ma che dal punto di vista tributario non è riconosciuto.

Se sono, invece, rivendute azioni non ancora ammortizzate non vi sono norme fiscali correttive applicabili e, quindi, il bilancio fiscale rispecchia il bilancio contabile[70]. L'utile o la perdita realizzata dalla vendita delle proprie azioni proprie incide quindi sull'utile imponibile (conformemente all'attuale prassi delle autorità fiscali).

### V. Conclusioni

La presente tematica rappresenta un chiaro esempio della complessa articolazione del sistema giuridico attuale. Una "semplice modifica" a livello della presentazione del bilancio contabile può sfociare in differenti interpretazioni contrastanti a livello del diritto della società di capitale e soprattutto in ambito fiscale.

Il Tribunale federale ha avuto modo di mettere un po' di chiarezza, ponendo un importante tassello circa le conseguenze fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione. Tuttavia, le considerazioni dell'Alta Corte riguardano unicamente l'imposta sul capitale in quanto i giudici di Losanna, contrariamente a quanto fatto dal Tribunale cantonale di Zurigo, non si sono esposti in ambito dell'imposta sull'utile. L'incertezza giuridica ha dato, quindi, vita a due visioni diametralmente opposte in cui la CSI ritiene mantenuta la precedente prassi considerando nel bilancio fiscale le azioni proprie come degli attivi, mentre il Tribunale cantonale di Zurigo ed una parte della dottrina propendono per un cambiamento radicale nel trattamento fiscale sulla base delle nuove norme contabili.

Non essendovi attualmente al vaglio proposte per modifiche legislative sul tema, tale diatriba potrà verosimilmente essere risolta unicamente presso i tribunali. I giudici che si chineranno sul tema dovranno tuttavia tener conto di alcuni importanti paletti fissati nella recente sentenza del Tribunale federale. In primo luogo, i giudici federali hanno evidenziato come la registrazione nei passivi dei propri diritti di partecipazione rispecchi maggiormente la realtà economica della società rispetto alla precedente prassi. In aggiunta, il Tribunale federale ha rimarcato (nuovamente) l'importanza del bilancio commerciale ai fini fiscali ed il fatto che è possibile distanziarsi dal bilancio commerciale unicamente in presenza di norme fiscali correttive chiare ed esplicite.

Nella propria sentenza il Tribunale federale ha anche stabilito come l'art. 4a LIP rappresenti una soluzione pragmatica ad un

[69] Sentenza *Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016* consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/FELBER (nota 34), p. 209; SCHNELL LUCHSINGER/MONTAVON (nota 54), p. 293 s.

[70] Sentenza *Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016* consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/FELBER (nota 34), p. 209; SCHNELL LUCHSINGER/MONTAVON (nota 54), p. 294 ss.

problema di imposta preventiva che il Parlamento federale ha voluto parzialmente applicare anche all'imposta sul reddito, ma non può essere interpretato come una norma correttiva atta a derogare al bilancio commerciale. Questi importanti elementi sembrano far propendere verso un trattamento ai fini dell'imposta sull'utile conforme alla posizione del Tribunale cantonale di Zurigo e, quindi, verso un maggiore parallelismo tra bilancio commerciale e bilancio fiscale.

Tuttavia, sul piano civile potrebbe apparire fuorviante non considerare minimamente le azioni proprie come un attivo, ovvero un bene patrimoniale detenuto dalla società. Del resto, soprattutto in caso di detenzione limitata nel tempo (e non generatrice di una liquidazione parziale), le azioni proprie possono rappresentare una "merce di scambio" utilizzata come compenso per il lavoro e la fedeltà del dipendente nell'ambito di un piano di partecipazione a favore di questi ultimi, o una forma di investimento della società (ev. con l'intenzione di liquidare un'azionista minoritario indesiderato). Di conseguenza secondo il principio della capacità contributiva si tratta di "beni effettivi" aventi un valore di mercato, che possono variare nel tempo (in particolare se si tratta di una società quotata in borsa) e che la società può acquistare/vendere realizzando un utile o una perdita.

Del resto, anche il concetto di "ammortamento delle azioni proprie" riconosciuto anche dal Tribunale cantonale di Zurigo in caso di realizzazione della liquidazione parziale comporta implicitamente la classificazione quale attivo perché il concetto stesso di ammortamento richiede la presenza di valori patrimoniali detenuti dalla società. A tale proposito alcuni autori ritengono che le azioni proprie non fiscalmente ammortizzate (in virtù dell'art. 4a LIP) debbano essere considerate come un attivo temporaneamente privato della sua sostanza e quindi temporaneamente latente, con conseguente registrazione a bilancio nei passivi quale riserva negativa sul piano contabile[71]. In quest'ottica le azioni proprie sarebbero considerate come degli attivi ma soltanto la loro rappresentazione contabile sarebbe differente. Tale situazione potrebbe essere paragonabile a quella di un conto corrente della società con saldo negativo e che viene quindi presentato contabilmente nei passivi o una correzione/rettifica contabile che viene registrata in posizione negativa alla voce dell'attivo corrispondente, oppure come il capitale sociale non versato che figura nell'attivo fisso (art. 959a cpv. 1 n. 2 lett. e CO), nonché la possibilità secondo il precedente diritto contabile di iscrivere una perdita negli attivi[72].

La recente sentenza del Tribunale federale ha, quindi, lasciato ampio spazio di interpretazione circa le possibili conseguenze ai fini dell'imposta sull'utile. È opinione dei presenti autori che vi siano concreti indizi oggettivi a favore di un'applicazione rigorosa del principio del bilancio commerciale ai fini fiscali, conformemente a quanto sancito dal Tribunale cantonale di Zurigo. Sebbene tale soluzione possa apparire disorientante

[71] LUKAS HANDSCHIN, *Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht*, 2<sup>a</sup> ed., Basilea 2016, p. 911; MONTAVON/SCHNELL LUCHSINGER, (nota 55), p. 289.

[72] SCHNELL LUCHSINGER/MONTAVON (nota 54), p. 289.

da un punto di vista civilistico, essa sembrerebbe allinearsi maggiormente alla volontà del legislatore che permette di discostarsi dal saldo del conto profitti e perdite unicamente in presenza di una norma correttiva. È, quindi, auspicabile che le autorità fiscali possano chinarsi nuovamente sul tema e, se del caso, rivoluzionare l'attuale prassi della CSI in materia di azioni proprie.